



TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda Sezione Civile - Ufficio Procedure Concorsuali ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Con sentenza n. 18/2026 del **26 GIUGNO 2026** depositata telematicamente in cancelleria in data 26.06.2026, **R.L.G. 7/2026** Il Tribunale di Messina II° Sez. Civile, in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A (omissis)

DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della **IMPRESA CARBONE S.R.L.** con sede legale in Messina, Via Ducezio, 15 (**CF/Partita Iva 03430950836**).

Ha nominato Giudice Delegato la **Dr.ssa D'Angelo Carmela**, curatore il **Dr. Andrea Costa** del foro di Messina.

Ha ordinato al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII.

Ha ordinato al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura.

Ha stabilito **la data del 26.11.2026, ore 10:00** per l'udienza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito.

Ha avvisato i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Ha autorizzato la prenotazione a debito delle spese occorrenti non risultando allo stato la disponibilità di fondi.

MESSINA lì 26 giugno 2026

L'Assistente giudiziario
Dr. Giuseppe Castelli

(Firmato digitalmente)